

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014  
611/2014/I**

**PRONUNCIAMENTO IN MERITO AL RILASCIO D'INTESA A CONSOB PER IL  
RICONOSCIMENTO DI UN MERCATO ESTERO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito: direttiva 2004/39/CE);
- il regolamento (UE) N. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: Remit);
- il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito: EMIR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 521”, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TUF);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 4 agosto 2008, deliberazione GOP 43/2008 e l’allegato Protocollo di intesa tra la Commissione nazionale per le Società e la Borsa (di seguito: Consob) e l’Autorità, per il coordinamento delle rispettive funzioni con riguardo ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti derivati sull’energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008 (di seguito: Protocollo d’intesa);
- la lettera di Consob del 23 ottobre 2014, prot. Autorità n. 29630, del 23 ottobre 2014 (di seguito: lettera del 23 ottobre 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- la società statunitense New York Mercantile Exchange, Inc., parte del Gruppo CME ha presentato, a Consob, formale istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del TUF, del mercato Nymex da essa gestito;
- l'estensione in Italia dell'operatività del mercato Nymex riguarda le sole negoziazioni elettroniche eseguite tramite la piattaforma "GLOBEX", alla quale i clienti possono connettersi direttamente o indirettamente utilizzando i propri sistemi operativi o i sistemi operativi forniti dai concessionari;
- nel mercato Nymex sono ammessi a negoziazione, tra gli altri, anche strumenti finanziari derivati quali *futures* e opzioni su *futures* aventi come sottostante l'energia, il provvedimento di riconoscimento di tale mercato estero deve essere adottato, in base a quanto disposto dall'art. 66-bis, comma 2, del TUF, da Consob, d'intesa con l'Autorità;
- con lettera del 23 ottobre 2014, Consob, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.2 del Protocollo d'intesa, ha inviato, all'Autorità, copia dell'istanza e della relativa documentazione fornita dalla suddetta società New York Mercantile Exchange ai fini del rilascio dell'intesa prevista dal TUF.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- sulla base della documentazione trasmessa, alla data non risultano compresi, nella lista di prodotti ammessi alla negoziazione sul mercato Nymex, strumenti finanziari derivati aventi come sottostante l'energia elettrica e il gas con consegna in Italia;
- la società New York Mercantile Exchange risulta soggetta alla vigilanza delle autorità finanziarie statunitensi, a cui spetta anche l'approvazione in materia di ammissione di nuovi prodotti al mercato da essa gestito, inclusi eventuali strumenti finanziari derivati aventi come sottostante l'energia elettrica e il gas con consegna in Italia;
- il Remit, al fine di assicurare il monitoraggio efficace del mercato all'ingrosso dell'energia a livello di Unione europea, prevede la condivisione delle informazioni relative alle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso tra ACER (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators*) e altre autorità, ivi incluse le competenti autorità finanziarie europee e degli Stati membri; in particolare, gli art. 8 e 10 del Remit, dispongono obblighi di segnalazione delle operazioni su derivati riguardanti l'energia elettrica e il gas naturale in capo ai "repertori di dati" autorizzati ai sensi di EMIR, in capo a ESMA (*European Securities and Markets Authority*) nonché in capo ad altre autorità competenti che ricevano dette informazioni in osservanza della direttiva 2004/39/CE.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rilasciare l'intesa per il riconoscimento del mercato Nymex, in base a quanto disposto dall'art. 66-bis, comma 2, del TUF e richiesto da Consob con lettera del 23 ottobre 2014

### **DELIBERA**

1. di rilasciare l'intesa per il riconoscimento del mercato Nymex, in base a quanto disposto dall'art. 66-bis, comma 2, del TUF e richiesto da Consob con lettera del 23 ottobre 2014;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Consob;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) a seguito dell'emanazione della delibera di riconoscimento del mercato estero Nymex, da parte di Consob.

11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*